

# TI\_GERICHTE 31.2024.7 vom 25. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2024.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2024.7)

FR: TI\_GERICHTE 31.2024.7 du 25 novembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 31.2024.7 del 25 novembre 2024

## Regeste

Ricorso (respinto) del membro del CdA di una società anonima. Né la situazione valetudinaria del ricorrente, né l'asserita sostituzione (a favore di coloro che a suo dire lo avevano escluso dalla gestione da oltre un anno) assurgono a motivi esimenti. Le asserite dimissioni sono tardive

## Erwägungen

### E. 1

LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolta, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). 2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des

Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C\_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C\_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolta. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). 2.6. Accettando il mandato di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1. in fine) l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C\_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare

sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C\_29/2010 del 28 ottobre 2010). Va infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C\_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

2.7. Le censure del ricorrente sono di due tipi: quelle che pertengono al suo stato valetudinario, invocato quale motivo di discolta (cfr. infra consid. 2.7.1.-2.7.1.4.) e quelle relative alla sua posizione di organo formale della FA 1 (cfr. infra consid. 2.7.2.). Per quanto attiene alla situazione valetudinaria, l'insorgente sostiene di essere stato inabile al lavoro in misura completa da gennaio 2022 al 27 ottobre/1. novembre 2022, essendo stato affetto da una forma particolarmente virulenta del coronavirus che ha comportato il trasporto d'urgenza in ospedale con contestuale ricovero, induzione del coma con collegamento alla ECMO-VV (macchinario che sostiene la funzione polmonare mediante ventilazione ed ossigenazione del sangue, sostituendosi a cuore e polmoni per permettere ai citati organi di essere trattati) ed un lungo periodo di riabilitazione in Svizzera e a Venezia terminato nell'agosto 2022. In seguito, "nonostante fosse [...] in un periodo in cui era oggettivamente impossibilitato a svolgere compiutamente e adeguatamente le proprie mansioni, egli ha inoltrato le dimissioni" il 27 ottobre 2022, comunicandole anche a Registro di commercio il 1. novembre 2022 (VI; XII, p.ti 4.1-4.10; XXI, pag. 1 e seg.); Circa la sua funzione di membro del CdA, il ricorrente adduce che: - non aveva il diritto di firma individuale, non disponeva dell'accesso (e neppure della visione) dell'unico conto bancario della società, non aveva "nemmeno mai visto un estratto" di tale conto e non aveva nessun potere decisionale in seno alla società, potere che era invece prerogativa del Presidente del CdA e di altri due membri che anche successivamente alle loro dimissioni

sono rimasti organi di fatto della società (VI, pag. 2; XIII, p.ti 3.1.-3.3.); - nonostante le proteste, non è mai stato convocato alle assemblee per più di un anno e mezzo a partire dal 2021, essendo quindi escluso dalla gestione societaria (VI, pag. 2; XIII, p.ti 3.2, 3.4. e seg.; doc. 2, pag. 1); - ha cercato di ottenere informazioni dagli organi direttivi ma gli è stato detto di occuparsi della salute, ricevendo rassicurazioni circa la gestione della società, ciò “ fino all’estate del 2022 ” (VI, pagg. 2 e 3); - appena ripreso a monitorare la situazione della società, appurato che l’investitore non era disposto “ a fare ciò che era necessario ”, ha dimissionato il 1. novembre 2022 (XXI, pag. 2); - ha immesso nella società mezzi liquidi a titolo personale (VI, pag. 2; XIII, p.to 5.) e ha “ offerto gratuitamente [...] tempo e [...] lavoro ” (VI, pag. 4). 2.7.1. A supporto della tesi secondo cui a motivo della grave malattia (COVID-19, variante delta in forma particolarmente virulenta) egli è stato impossibilitato a svolgere la sua funzione di membro del CdA da gennaio ad ottobre 2022, il ricorrente ha prodotto della documentazione dell’ospedale universitario di \_\_\_\_\_ (doc. 6, allegato), lo scritto del 12 giugno 2024 del dr. \_\_\_\_\_ (direttore del centro \_\_\_\_\_) (XIII, allegato B

### **E. 1.7**

e infra consid. 2.7.2.) risultano manifestamente tardive. Visto quanto precede, lo stato di salute di RI 1 non assurge a motivo di discolpa. 2.7.2. Il ricorrente adduce di non aver mai avuto alcun potere decisionale in seno alla FA 1, non disponendo di un diritto di firma individuale, non avendo mai avuto accesso o anche solo visione del conto bancario intestato alla società, essendo stato escluso dalla gestione dell’azienda senza nemmeno venir convocato all’assemblea del CdA per oltre un anno e mezzo dal 2021 (verosimilmente da aprile 2021, cfr. XIII, allegato B 1 ) nonostante le sue proteste. Sostiene inoltre di aver ricevuto rassicurazioni dagli altri membri del CdA e che non appena ha ripreso a monitorare la situazione della società, rilevato come l’investitore non era disposto ad irrogare ulteriore mezzi, ha dimissionato il 1. novembre 2022. Sottolinea inoltre di aver assunto la funzione senza percepire alcun corrispettivo, immettendo peraltro mezzi privati nella società. Di tutta evidenza, anziché soccorrerlo, quanto addotto dal ricorrente conferma la presunzione del comportamento gravemente negligente. Giova infatti ricordare che il mandato di membro del CdA comporta precipui doveri, in particolare quello di informarsi periodicamente sull’andamento aziendale, richiedere rapporti dettagliati, studiarli e correggere eventuali irregolarità. Inoltre, il membro del CdA deve vigilare affinché i contributi paritetici vengano regolarmente versati. Qualora nonostante sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati, gli amministratori devono immediatamente rassegnare le dimissioni (cfr. supra consid. 2.6.). Anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla società configura un comportamento gravemente negligente. In tale contesto, non assurge a motivo di giustificazione o di discolpa il fatto che il pagamento dei contributi paritetici non sia di sua competenza, che egli non abbia alcun diritto di firma, il sostenere di non aver mai partecipato alla gestione dell’impresa, che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e di aver rivestito un ruolo subalterno. Il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (cfr. supra consid. 2.5.). In concreto, l’insorgente, membro del CdA della FA 1 dal 22 luglio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), ha ammesso di essere stato estromesso, almeno dal 2021, dagli altri membri del CdA da ogni possibilità di informarsi circa l’andamento della società, in particolare sul saldo dei contributi paritetici. Anziché dimettersi immediatamente, RI 1 è rimasto membro del CdA fino alle asserite (e contestate) dimissioni, rassegnate a ottobre/novembre 2022, fidandosi ciecamente delle rassicurazioni

fornitegli dagli altri amministratori. Il comportamento gravemente negligente del ricorrente è dunque pacifico. Per quanto attiene alle asserite dimissioni, a fronte dell'impossibilità per RI 1 di svolgere il suo mandato di amministratore della FA 1 almeno dal 2021 (verosimilmente già dalla prima parte del 2021, cfr. XIII, allegato B 2 ) e quindi ancor prima del trasferimento della società con relativa affiliazione alla Cassa, le dimissioni asseritamente rassegnate il 1. novembre 2022 risulterebbero in ogni caso oltremodo tardive, considerato che il mancato ossequio del dovere di diligenza e sorveglianza si estende a tutto il 2021 (per il periodo precedente all'affiliazione alla Cassa la Cassa \_\_\_\_\_ starebbe valutando analoga procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, cfr. VIII, pag. 4). Per tacere dal fatto che, come accertato in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.1.4.), anche se per ipotesi di lavoro si ammettesse un'incapacità lavorativa completa da febbraio a ottobre 2022, al più tardi ad agosto 2022 egli era nuovamente in grado comprendere il suo ruolo di organo formale e, a fronte di una situazione valetudinaria inconciliabile con lo stato di salute e dell'impossibilità di vigilare su coloro che lo avrebbero asseritamente sostituito (cfr. supra consid. 2.7.1.4.), di rassegnare immediatamente le dimissioni, ciò che non è accaduto. Per quanto concerne l'immissione personale di mezzi liquidi del ricorrente nella società, posto che si tratta di una mera allegazione di parte senza alcun supporto documentale e che lo stesso insorgente ammette che tali fondi non sono stati usati per ridurre lo scoperto contributivo, si rileva che ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l'onere contributivo mediante il versamento di acconti, rispettivamente con mezzi propri, diversamente sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS, ciò che sarebbe contrario al senso del citato disposto (in tema vedasi STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E [H 277/01]; cfr. anche la STCA 31.2023.21 dell'8 luglio 2024 consid. 2.7.3. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). 2.8. C ostituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.3., 2.8-2.8.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza. 2.9. Visto tutto quanto precede, questa Corte deve concludere che RI 1, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per il periodo giugno-dicembre 2021. Confermata la responsabilità del ricorrente ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto. 2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all'art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “ eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all' art. 61 lett. a LPGA , il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita ( art. 127 Cost. ; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I

241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA ). ". Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt'oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, "l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento." (STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura. Sul tema cfr. pure STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022. 2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di " responsabilità dello Stato " ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della " questione di diritto di importanza fondamentale " – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

#### **E. 4**

), un contributo accademico del 2015 redatto da Julien Amour e Philippe Léger dal titolo " Assistance temporaire par ECMO: ce que doit savoir tout anesthésiste-réanimateur " (XIII, allegato B 3 , reperibile sul portale web [www.sofia.medicalistes.fr/spip/](http://www.sofia.medicalistes.fr/spip/), consultato il 13 novembre 2024) e due scritti dell'amministrazione fiscale \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ (XIII, allegato B

#### **E. 5**

). Secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l'invalidità dell'organo responsabile possono valere quale valido motivo di discolta se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l'organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C\_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C\_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C\_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, in primis all'organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno. Nel caso concreto, senza misconoscere la grave patologia di cui il ricorrente ha sofferto, da un attento esame degli atti questa Corte non può concludere che il suo stato di salute sia stato tale da assurgere a motivo di discolta ai sensi della succitata giurisprudenza. Questo per i motivi in appresso.

2.7.1.1. Dall'analisi della refertazione medica dell'ospedale francese, si evince che RI 1 è arrivato in \_\_\_\_\_ dalla Svizzera il 12 gennaio 2022, manifestando i primi sintomi di malessere (cefalee) il 16 gennaio 2022. Il test antigenico è risultato positivo per il SARS-CoV-2, senza che inizialmente fosse necessario il ricovero in ospedale. Dal 30 gennaio 2022 ha nuovamente manifestato forti cefalee e sentimento di dispnea e astenia, perdendo completamente l'appetito. La sera del 6 febbraio 2022 un conoscente in visita notando un'evidente e grave difficoltà respiratoria, decide di chiamare i soccorsi. Rilevata, tra l'altro, una disfunzione respiratoria non stabilizzata (saturazione di ossigeno dell'86%), egli viene trasferito in ventilazione non invasiva (maschera NIV) nella struttura sanitaria. Sottoposto, sempre il 6 febbraio 2022, al test Coronavirus SARS-CoV-2 all'entrata in clinica, risulta positivo. Dopo un'iniziale stabilizzazione della situazione valetudinaria, nelle successive settantadue ore vi è stato un progressivo peggioramento della capacità respiratoria (saturazione di ossigeno dell'80% malgrado ossigenoterapia), ragione per cui il 9 febbraio 2022 il paziente è stato intubato e l'11 febbraio 2022 collegato alla ECMO-VV. Stabilizzatosi, RI 1 è stato scollegato dal macchinario il 17 febbraio 2022 ed estubato il 23 febbraio 2022, malgrado una neuromiopia da rianimazione che ha richiesto un supporto sistematico tramite ventilazione non invasiva ed ossigenoterapia ad alto flusso per ventiquattr'ore. L'evoluzione è stata favorevole, con ossigenoterapia semplice a 1 l/min tramite cannula nasale. Egli è stato dimesso dal reparto di rianimazione il 28 febbraio 2022 e trasferito al " \_\_\_\_\_" (di seguito: \_\_\_\_\_), ove è stato degente fino al 3 marzo 2022. Il rapporto di ricovero ospedaliero redatto il 4 marzo 2022 dal dr. \_\_\_\_\_ (specialista in patologie infettive e tropicali, cliniche e biologiche) del \_\_\_\_\_ indica che la presa a carico era contestuale al trattamento della pneumopatia ipossimante, rilevando che all'entrata nel reparto il ricorrente presentava, tra l'altro, una saturazione di ossigeno del 95%. Il dr. \_\_\_\_\_ ha altresì accertato quanto segue (sottolineature del redattore): " \_\_\_\_\_" In sintesi, a seguito di una grave crisi respiratoria causata dal coronavirus, il ricorrente è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione il 6 febbraio 2022. La crisi è culminata con il collegamento all'ECMO-VV l'11 febbraio 2022 per sei giorni di

coma. Successivamente, la situazione è andata progressivamente migliorando, ciò che ha permesso di scollegarlo dal macchinario, estubarlo e trasferirlo al \_\_\_\_\_, dove è rimasto degente fino al 3 marzo 2022, per poi essere trasferito in Svizzera. Ne consegue che, anche se non esplicitamente indicato nei referti medici, è accertato che dal 6 febbraio al 3 marzo 2022 RI 1 era inabile al lavoro in misura completa. Indubbio è altresì che in tale intervallo egli non era in grado di comprendere il suo ruolo di organo formale della FA 1 e tantomeno di determinarsi in merito alle eventuali dimissioni.

2.7.1.2. Lo scritto del 12 giugno 2024 del dr. \_\_\_\_\_ presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore): " \_\_\_\_\_ " In sintesi, il dr. \_\_\_\_\_ ha evidenziato come, diversamente da quanto prognosticato per casi simili (ossia una morte pressappoco certa e, nell'ipotesi di sopravvivenza, un coma di almeno 3 mesi), RI 1 si è salvato ed il coma è durato pochi giorni. Il citato specialista ha poi ritenuto necessari almeno due anni (quindi almeno fino a febbraio 2024) per il ripristino completo della capacità respiratoria ed una lunga riabilitazione, indicando come generalmente durante il decorso sopravvengano diversi effetti secondari, segnatamente difficoltà di concentrazione e quindi di svolgere compiti mentali e d'analisi. Conclude asserendo che occorre un periodo di dieci-dodici mesi (quindi indicativamente fino a ottobre-dicembre 2022) prima che si possa riprendere un'attività necessitante concentrazione e precisione. In casu, è pacifico che il ricorrente presenta(va) un'incapacità lavorativa completa dal 6 febbraio al 3 marzo 2022, lo scritto del dr. \_\_\_\_\_ confermando quanto emerso dalla refertazione medica dell'ospedale francese (cfr. supra consid. 2.7.1.1.). Per quanto attiene alla prognosi di un periodo di dieci-dodici mesi per la ripresa di un'attività che comporta concentrazione e precisione, si deve giocoforza supporre che il citato specialista abbia avanzato tale ipotesi esclusivamente sulla base della refertazione medica dell'ospedale francese, non essendovi alcun riferimento al successivo periodo di riabilitazione di RI 1 in Svizzera e in Italia. Non sorprende dunque che il citato specialista non abbia accertato alcuna incapacità lavorativa successivamente al trasferimento in Svizzera del ricorrente, limitandosi, come detto, a formulare delle prognosi – circa l'evoluzione dello stato valetudinario e della capacità lavorativa – sulla base di casi simili a quello del ricorrente, senza peraltro averlo mai visitato. A proposito delle prognosi relative all'evoluzione clinica e della capacità lavorativa del ricorrente, si rileva che quest'ultimo, già nell'opposizione alla decisione di risarcimento, ha indicato come, contrariamente a quanto prognosticato dal dr. \_\_\_\_\_, la malattia e la riabilitazione " ont duré près de 8-9 mois ", la convalescenza essendo terminata " en Août 2022 " (doc. 2, pag. 1). Successivamente, sempre nella procedura amministrativa, egli aveva indicato un periodo d'incapacità lavorativa " de 100% de Janvier 2022 à au moins la fin de l'été 2022 (Septembre) " (doc. 6, pag. 2 in fine). Nel ricorso RI 1 ha asserito che " ero inabile al lavoro [in misura completa, n.d.r.] da gennaio a ottobre 2022 " (VI, pag. 1 in fine, pag. 2 in fine e pag. 3). Nelle more della procedura l'insorgente ha asserito di essere stato inabile al lavoro in misura completa per almeno " 10-12 mesi a decorrere dalla contrattura del virus " (XIII, p.to 4.5; XXI, pag. 2). Ne consegue che, pur fornendo una chiave di lettura della situazione valetudinaria del ricorrente, evidenziando la gravità della stessa, lo scritto del dr. \_\_\_\_\_ non risulta sufficiente per poter valutare la capacità lavorativa di RI 1 successivamente al trasferimento in Svizzera. Peraltro, il tenore dello scritto in parola non permette certo di concludere che, successivamente al 3 marzo 2022, per RI 1 fosse impossibile comprendere il suo ruolo di membro del CdA della FA 1, rispettivamente di dimettersi immediatamente a motivo dello stato valetudinario inconciliabile con le incombenze derivanti dalla funzione ricoperta.

2.7.1.3. L'articolo accademico di Julien

Amour e Philippe Léger è in concreto irrilevante, trattandosi di un elaborato che, pur evidenziando la grave situazione dei pazienti che vengono collegati alla ECMO-VV e le eventuali complicazioni ed i rischi, non fornisce alcun elemento per rapporto alla situazione specifica dell'insorgente. Parimenti irrilevanti risultano essere i due richiami del 1. e 29 giugno 2022 dell'amministrazione fiscale \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ (succursale per la quale il ricorrente dispone del diritto di firma individuale): il mancato invio della dichiarazione fiscale per l'anno 2021 da parte dell'insorgente non prova certo un'incapacità lavorativa. 2.7.1.4. Per quanto attiene al periodo successivo al 3 marzo 2022, ossia dal trasferimento in Svizzera, nell'ambito della procedura amministrativa l'insorgente aveva – incontestatamente – asserito di aver trascorso il mese di marzo all'ospedale universitario di \_\_\_\_\_, iniziando la riabilitazione e venendo trasferito alla fine del mese “ dans un endroit où je pourrais être assisté, proche, donc chez mes parents ”. Successivamente egli è stato seguito da una ergoterapeuta e da una fisioterapista, l'ultima visita essendo avvenuta nell'agosto del 2022. Per poter migliorare l'ossigenazione del sangue, ha infine trascorso i mesi di settembre ed ottobre in riva al mare a \_\_\_\_\_, svolgendo esercizi e brevi passeggiate (doc. 6, pag. 2). Ora, anche se – per ipotesi di lavoro – si prendesse per fedefacente quanto asserito dall'insorgente in punto all'inabilità lavorativa completa da gennaio a settembre/ottobre 2022 (facendola in ogni caso partire da febbraio, cfr. supra consid. 2.7.1.1. in fine e 2.7.1.2. in fine), tale circostanza, non costituirebbe in ogni caso motivo di discolta, giacché diversi mesi prima di settembre/ottobre 2022 egli era senza dubbio in grado di comprendere il suo ruolo in seno alla FA 1 e le relative incombenze in punto al pagamento dei versamenti paritetici (relativi peraltro al periodo precedente all'asserita incapacità lavorativa totale). Infatti, come accennato (cfr. supra consid. 2.8.1.1.), all'entrata al \_\_\_\_\_ (il 28 febbraio 2022) il dr. \_\_\_\_\_ ha accertato che l'insorgente era cosciente, cooperante, ben orientato nel tempo e nello spazio, ciò che – unitamente al miglioramento e stabilizzazione dello stato di salute globale – ha permesso il 3 marzo 2022 il suo trasferimento in Svizzera presso l'ospedale universitario di \_\_\_\_\_. Terminata la degenza il mese stesso dell'ammissione, egli è stato dimesso e trasferito a casa dei genitori, ritenuti in grado di prestargli la necessaria assistenza, nonostante l'asserita avanzata età (doc. 6, pag. 1 in initio e pag. 2 in initio). Hanno fatto seguito, stando alle affermazioni del ricorrente, delle sessioni di ergoterapia e fisioterapia, terminate nell'agosto 2022, ed un periodo di due mesi in riva al mare a \_\_\_\_\_ per migliorare la capacità respiratoria. Non vi è per contro alcuna indicazione che RI 1 fosse impossibilitato a comprendere la sua posizione in seno alla società e le incombenze con i relativi obblighi, in particolare per rapporto ai contributi paritetici relativi all'anno precedente. Anzi, nel ricorso RI 1 ha asserito che “ Ho cercato di ottenere informazioni dagli organi direttivi, ma mi è stato detto di occuparmi della mia salute. L'AD/Presidente del CdA e il direttore operativo se ne sarebbero occupati fino al mio rientro, quindi sono stato sospeso da tutte le mansioni (e responsabilità) ” (VI, pag. 2) e che “ non sono MAI stato informato della situazione fino all'estate del 2022, e nei miei contatti precedenti mi è stato detto che “se ne stavano occupando e che tutto andava bene”, siccome l'AD e il direttore operativo avevano preso il controllo. Sono stato sostituito dal resto del team di gestione e mi è stato detto di tornare quando avessi recuperato il mio stato di salute [...]” (VI, pag. 3). Nelle more della procedura il rappresentante di RI 1 ha inoltre comunicato che “ nel mese di agosto 2022 il ricorrente si è limitato, per quanto possibile a fronte delle sue ridotte facoltà mentali (in quel momento) a ricominciare a interessarsi sommariamente all'attività della società, pur essendo ancora pienamente inabile al lavoro ” (XXI, pag. 1).

Oltre a ciò, nello scritto del 27 ottobre 2022 inviato dal ricorrente agli organi societari, si evince come egli si era interessato alla situazione della società diversi mesi prima dello scritto (“ Au nom du Conseil d’administration [...] , je vous informe qu’après plusieurs mois depuis que nous avons rendu compte à l’assemblée des actionnaires, et en particulier au partenaire financier, de la grave situation d’endettement de la société sans obtenir satisfaction sur la solution proposée, nous avons atteint le point de non-retour où une action concrète visant à sauver les opérations de la société est requise avec effet immédiat, qui ne peut plus être reportée ”, XIII, allegato B

## **E. 6**

). Tutto bene considerato, pur senza misconoscere l’affezione di cui l’insorgente ha sofferto, valutate le surriferite refertazioni mediche, l’ulteriore documentazione agli atti e le asserzioni del ricorrente, richiamato inoltre il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine LPGa; STF 9C\_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.), il TCA ha maturato il convincimento che l’insorgente fosse in grado di comprendere il suo ruolo di organo formale, le relative incombenze e la necessità di dimissionare immediatamente a causa della situazione valetudinaria (o eventualmente di nominare un sostituto), al più presto al rientro a casa dei genitori (da aprile 2022) ma al più tardi da agosto 2022. Occorre inoltre precisare quanto segue. I contributi paritetici insoluti per i quali la Cassa ha avviato la procedura ex art. 52 LAVS nei confronti di RI 1 sono relativi al periodo giugno-dicembre 2021. La Cassa ha inviato alla FA 1 la fattura per il pagamento dei contributi paritetici comprendente il surriferito periodo ad inizio gennaio 2022, allorquando il ricorrente non presentava alcuna inabilità lavorativa e, quindi, poteva e doveva – conformemente agli obblighi derivanti dal suo ruolo di organo formale (cfr. supra consid. 2.6.) – assicurare il versamento dei contributi alla Cassa. Quest’ultima ha autorizzato un piano di dilazione di pagamento (che giusta l’art. 34b cpv. 3 OAVS costituisce una diffida ex art. 34a OAVS) che la società non ha rispettato, ragione per cui è stata precettata il 10 agosto 2022 (cfr. supra consid. 1.2.), ossia quando il ricorrente – come accertato in questa sede – era nuovamente in grado di comprendere i suoi doveri quale membro del CdA. In quel frangente (agosto 2022), se il suo stato valetudinario era tale da impedirgli di provvedere al pagamento dei contributi paritetici (comunque precedenti al periodo di inabilità lavorativa), egli avrebbe dovuto dimissionare immediatamente o nominare un sostituto, come previsto dalla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7.1.). A proposito dell’asserita (e non provata) sostituzione da parte degli altri membri del CdA (i quali gli avrebbero detto - in un momento peraltro non precisato - di preoccuparsi del suo stato di salute, fornendogli rassicurazioni sullo stato finanziario della società), tale allegazione non soccorre il ricorrente. Infatti, per sua stessa ammissione (cfr. infra consid. 2.7.2.), tale situazione si era già instaurata (almeno) dal 2021, allorquando egli è stato escluso dalla gestione societaria, senza la possibilità di visionare la contabilità aziendale, di vigilare sugli altri membri del CdA che si occupavano della gestione e, quindi, di adempiere ai suoi doveri quale organo formale. L’asserita sostituzione, oltre a costituire una continuazione di una situazione pregressa, non potrebbe in ogni caso assurgere a motivo esimente, proprio perché sarebbe avvenuta a favore di coloro che lo avevano già escluso dalla società. In effetti, la giurisprudenza prevede che l’organo della società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone a cui delega la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che gli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo) e che la delega dei compiti – tra cui anche quello di

pagare i contributi – non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.2. in fine). A mente del TCA, quanto sancito dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni torna applicabile a maggior ragione se, come nella fattispecie in disamina, l'organo formale non si è limitato a delegare alcune mansioni ma si è fatto integralmente sostituire per tutte le sue incombenze quale membro del CdA. Evidentemente, l'asserita sostituzione a favore dei membri del CdA che per ammissione dello stesso ricorrente lo hanno escluso dalla gestione e supervisione della società costituisce un comportamento negligente per quanto concerne la scelta delle persone mandatari. Per tacere del fatto che, per l'appunto, egli non aveva alcuna possibilità di sorvegliare l'operato dei mandatari. In questo contesto, l'insorgente avrebbe dovuto dimissionare (al più tardi) nell'agosto 2022 (se non addirittura nel 2021 in concomitanza con l'esclusione dalla gestione societaria). Invece di agire in tal senso, RI 1 è rimasto in seno alla società fino alle (contestate) dimissioni del 1. novembre 2022. L'(in)agire dell'insorgente risulta ancor più grave se si considera che – come incontestatamente asserito dalla Cassa (doc. 3, p.to 6.1.) – egli era “ persona cognita della gestione di un'azienda e di cosa significa essere organo formale di una società, ritenuto che [...] risulta essere amministratore delegato di un'altra società dal 2019, direttore di un'ulteriore società dal 2016 e procuratore di una terza dal 2016 ”. Ne consegue che le dimissioni asseritamente presentate nell'ottobre/novembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1. e

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.